



## IL TRIBUNALE DI SALERNO

Il Tribunale di Salerno, 1<sup>a</sup> Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, in funzione di giudice monocratico, all' esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc; sciogliendo la riserva ha emesso la seguente

### ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine

██████████ avente ad oggetto **“controversie in materia di diritto bancario”**

#### TRA

██████████ *Parte\_1* (C.F. ██████████ *CodiceFiscale\_1* .IVA ██████████ *P.IVA\_1* con sede legale alla via ██████████ ██████████ rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' Avv. ██████████, del foro di ██████████, presso il cui studio si elegge domicilio ██████████ alla ██████████ in virtù di mandato in calce all'atto di citazione

- ATTORE -

#### CONTRO

██████████ *Controparte\_1* in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. ██████████;

- CONVENUTA -

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11/03/2021 l'impresa individuale ██████████ [...] *Parte\_1* ha instaurato, dinanzi l'intestato Tribunale, procedimento sommario di cognizione nei confronti della ██████████ *Controparte\_1*, per ivi sentire accogliere le conclusioni seguenti: “ *accertare e dichiarare la indeterminatezza, nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c. e, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. nonché degli artt. 115,116,117 TUB unitamente all'art.6 delibera CICR ed ancora, per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge n. 192/1998*

( Abuso di dipendenza economica ) nonché per difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento , e, per l'effetto,

2. ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, rideterminare il piano di ammortamento del mutuo, anche per il futuro svolgimento del rapporto, al tasso legale di volta in volta in vigore ai sensi dell'art. 1284 c.c., e/o tasso minimo Bot e, di conseguenza, condannare la banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente incassato, ovvero imputandola al capitale residuo , previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti;

3. In via subordinata, per tutte le motivazioni suesposte, accertare la violazione dei principi di solidarietà, risarcimento del correttezza, buona fede e trasparenza e, per l'effetto condannare la convenuta al danno subito, pari alla differenza tra gli interessi versati al tasso convenzionale e quelli calcolati al tasso BOT o al tasso legale, oltre interessi legali, ovvero imputandola al capitale residuo , previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti;

ORDINARE , alla convenuta banca di rideterminare il piano di ammortamento al tasso Bot ;”

Parte attrice eccepiva: 1) indeterminatazza della clausola relativa agli interessi stante l'omessa indicazione del tipo di piano di ammortamento, del regime di capitalizzazione degli interessi e del computo degli interessi;

2) diversa onerosità del mutuo a seconda del regime di capitalizzazione applicato;

3) erronea indicazione del TAN, mancata indicazione del TAE e violazione delle norme sulla trasparenza, correttezza e buona fede. In data si 11.11.2020 costituiva la [..]

Controparte\_2 incorporante la Controparte\_3 che, in via preliminare, chiedeva il mutamento del rito da sommario in ordinario ed eccepiva la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Nel merito contestava l'infondatezza delle domande e la documentazione prodotta.

Con comparsa depositata in data 15.11.2021 si costituiva <sup>Contr</sup> contestando l'avversa domanda. Nel dettaglio eccepiva: 1) il mancato adempimento da parte dell'impresa individual di Parte\_1 all'obbligo preliminare della mediazione c.d. obbligatoria, con conseguente improcedibilità delle azioni e domande tutte ex adverso proposte, aventi per oggetto rapporti bancari; 2) l'intervenuta prescrizione decennale del diritto e

dell'azione di controparte a richiedere (anche in via di rideterminazione del piano di ammortamento) la restituzione di somme versate in adempimento del contratto di mutuo e dell'atto di rinegoziazione del 07/03/2019; 3) nel merito l'infondatezza della domanda in quanto il piano di ammortamento del mutuo, sottoscritto dalla *Parte\_1* e, dunque, da questa conosciuto ed accettato, è costruito a quote capitali crescenti, come espressamente indicato nel documento di sintesi . Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

Instaurato il contraddittorio, disposta ctu contabile mediante la nomina di un primo professionista, in considerazione delle plurime contestazioni all'elaborato peritale la consulenza veniva rinnovata mediante la nomina di nuovo professionista.

Espletata CtU contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 4-2-2026 per la precisazione delle conclusioni, all'esito di tale udienza veniva riservata per la decisione con provvedimento del 18.2.2026 .

La domanda è fondata e merita accoglimento.

1. Oggetto di causa è il contratto di mutuo stipulato in data 23.1.2009 dalla Ditta Individuale ■■■ di *Parte\_1* ; trattasi di un finanziamento ipotecario di €. 700.000,00 stipulando atto notarile Rep. n. 15613 e Racc. n. 271, Notaio *Per\_1* *[...]*
2. Parte attrice contesta all'istituto di credito : 1) la illegittimità del cd. Ammortamento alla francese per indeterminatezza del tasso di interesse applicato quale conseguenza del regime applicato; 2) la applicazione del regime della capitalizzazione composta anziché semplice; 3) la mancata indicazione del TAEG. La domanda ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in conseguenza del regime di ammortamento prescelto e per l'effetto la condanna della *CP\_1* convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.

Nel corso del processo è intervenuta una importante decisione resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 15130/2024 con riguardo una specifica tipologia

contrattuale: un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto.

Nel caso in esame il contratto stipulato da parte attrice è un mutuo a tasso di interesse fisso con indicazione nel piano di ammortamento “alla francese”, tipologia che rientra nella pronuncia appena citata.

Il contratto di mutuo fondiario stipulato dall'attore in data 23.1.2009 prevede all'art. 3 l'applicazione del tasso fisso del 6.60% annui. Il metodo di calcolo degli interessi corrispettivi veniva specificatamente indicato all'art. 3 del contratto di mutuo fondiario e si stabiliva che sarebbe stato applicato sul capitale residuo. Stabilito questo criterio la misura della rata discende matematicamente dal tasso di interesse, dal numero di rate e dalla durata del prestito.

E' bene precisare le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese": esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.

Osserva il giudice, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce, che nel contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come ben espresso dalla Giurisprudenza “...nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente

*aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto...*" (Corte d'Appello di Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr. Trib. Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib. Arezzo 24.11.2011, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.

Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi.

Venendo invece alla dedotta applicazione del **regime di capitalizzazione composta**, secondo la prospettazione di parte attrice il regime di capitalizzazione "composto" implica una maggiore onerosità del costo del denaro preso a prestito... in quanto la produzione di interessi su interessi costituisce, di per sé, un maggior costo al contrario di quanto accade nel regime di capitalizzazione semplice - che si assume "fisiologico" ai sensi dell'art. 821, comma 3, c.c.; gli interessi non producono a loro volta interessi e si sommano semplicemente (e) progressivamente al capitale iniziale o non vengono mai moltiplicati per sé stessi, al contrario di quanto accade ove vi sia la capitalizzazione "composta".

Occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024, "La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminazione dell'oggetto del contratto ma, una ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata

indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).”

Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice) - costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale con il rimedio sostitutivo.

Tanto premesso in diritto, in punto di fatto si osserva che nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale è stata disposta *ctu tecnico contabile a firma del dott.*

*Persona\_2* che ha confermato le doglianze di parte attrice. L’elaborato peritale risulta completo e le conclusioni cui è pervenuto l’ausiliare meritano di essere condivise apparendo immuni di vizi logici e metodologici.

Il contratto sottoscritto in data 07.03.2019 veniva rinegoziato alle nuove condizioni economiche ed al piano di ammortamento rielaborato. Alla data di rinegoziazione il capitale residuo del prestito ammontava ad €. 325.009,21 corrispondente al valore riportato nell’originario piano di ammortamento alla data del 31.01.2019.

Le parti convenivano una riduzione del tasso d’interesse pattuendone la misura del 4,50% nominale annuo e ridefinendo le nuove tempistiche di rimborso secondo il piano di ammortamento allegato al documento.

Il nuovo piano di ammortamento prevedeva il rimborso mediante il metodo c.d.

francese a rata costante con corresponsione di n. 30 rate semestrali di importo costante pari ad euro 38.686,61

Ciascuna rata è composta da una quota capitale che cresce nel tempo, di rata in rata, e da una quota di interessi che diminuisce di rata in rata. Il tasso di interesse applicato al finanziamento è pari al 6.60% e corrisponde al tasso di riferimento riportato nell'articolo terzo dell'atto di erogazione e quietanza del finanziamento. Il CTU ha verificato che il piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e quietanza del finanziamento è stato elaborato applicando la capitalizzazione composta degli interessi. Infatti il CTU ha rilevato che per la determinazione della rata di ammortamento del piano di rimborso prodotto dalla banca è stata utilizzata la formula che in matematica finanziaria è utilizzata nel regime della capitalizzazione composta. Quindi il CTU ha elaborato il piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta ed in regime di capitalizzazione semplice e ha elaborato il piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione semplice per elaborare il rapporto dare avere nel rispetto delle condizioni economiche pattuite. Ha verificato che in regime di capitalizzazione composta la quota interessi è pari a euro 406.604,13 e quelli in regime di capitalizzazione semplice in Euro 255.098,17. Quindi la differenza sulla quota interessi tra i due regimi è pari a euro 151.505,96.

Venendo all'ulteriore doglianza rappresentata dalla mancata indicazione del TAEG, si osserva che il TAEG non è un tasso di interessi ma rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione

informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.

Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione *"In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169). Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti). In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad "ogni altro prezzo o condizione praticati" di cui al comma 4 dell'art. 117. Soltanto di recente la Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti importanti: "La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto "l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione*

*automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. 15/06/2023, n. 17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597); Cassazione civile sez. III, 13/12/2023, (ud. 12/10/2023, dep. 13/12/2023) n.34889).*

Quindi nei contratti non al consumo, come nel caso di specie, non è corretto parlare di TAEG; invero solo l'art. 125 bis cpc (non ancora in vigore alla data di stipula del mutuo) che si riferisce ai contratti di credito al consumo richiama l'art. 121 TUB che contiene la definizione di TAEG e non anche l'art. 117 TUB che si applica ai contratti di mutuo fondiario.

Nel caso in esame siamo al di fuori della disciplina consumeristica risultando il mutuo erogato garantito da ipoteca. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato a partire da importi delle rate predeterminati in contratto, calcolando le quote interessi sul debito residuo al tasso convenuto ed ottenendo le quote di capitale come differenza tra l'importo della rata e la relativa quota interessi.

3. In definitiva va dichiarata la nullità parziale ai sensi dell'art. 117 comma 7 TUB del contratto di mutuo per applicazione del regime di capitalizzazione composta e, la quota interessi per tutta la durata del mutuo deve essere pari a euro 255.098,17.

Può farsi luogo alla domanda di ripetizione delle somme in quanto vi è prova dei pagamenti eseguiti avendo parte attrice depositato le ricevute dei versamenti e la rideterminazione con il regime della capitalizzazione semplice e ai tassi BOT determina una differenza a favore del soggetto finanziato pari a Euro 248.183,35. Tale somma deve essere restituita alla parte attrice in quanto pagata indebitamente.

#### **Spese processuali.**

Le spese meritano di essere poste a carico della parte convenuta soccombente e vanno liquidate sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento sulla base del *decisum* ( da euro 52.000 a euro 260.000) con distrazione in favore dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] dichiaratosi antistatario. Le spese delle due ctu, utile ai fini del giudizio, vanno poste in via definitiva a carico di tutte le parti del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ■■■ di *Parte\_1*, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

4. Accoglie la domanda di parte attrice nei termini indicati in motivazione e per l'effetto dichiara la nullità parziale ai sensi dell'art. 117 comma 7 TUB del contratto di mutuo del 23.1.2009 stipulando con atto notarile Rep. n. ■■■ e Racc. n. ■■■, Notaio *Persona\_1*
- a) Accerta che, la quota interessi per tutta la durata del mutuo è pari a euro 255.098,17.
- b) Condanna *Controparte\_1* ripetere in favore di ■■■ di *Parte\_1* la somma di euro 248.183,35.
- c) Condanna *Controparte\_1* al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7.052 oltre iva e cpa, spese generali come per legge, oltre euro 259.00 a titolo di C.U. con distrazione in favore dell'avvocato ■■■ dichiaratosi antistatario.
- d) Pone le spese delle CTU in via definitiva a carico di tutte le parti.

Salerno, 5-3-2026

Il Giudice

Dott.ssa Valentina Ferrara